

Caltanissetta Solar S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Prot.028_24PBUG del 02/09/2024

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
PEC VA@pec.mite.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
PEC COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

E p.c.

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**OGGETTO: [ID:87861] - PROGETTO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO, DENOMINATO "BUTIRAH",
CON PTENZA PARI A 35,40 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA
RTN, DA REALIZZARSI NELI COMUNE DI BUTERA (CL). SOCIETA': CALATANISSETTA
SOLAR S.R.L.**

**PROVVEDIMENTO DI VIA PNIEC- PNRR NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO IN
MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS 152/2006**

RISCONTRO PARERE CTS REGIONE SICILIANA N. 55/24 DEL 09/02/2024

La Scrivente Società Caltanissetta Solar S.r.l. con sede legale in Milano (MI), via Durini n. 9, P.IVA 11875450964, in persona del legale rappresentante pro tempore, intende formulare le proprie controdeduzioni al parere negativo reso dalla Commissione Tecnica VIA (la CTS) della Regione Siciliana n. 55/2024.

Si premette una sintetica ricostruzione del progetto ed un'opportuna sintesi del parere negativo della CTS.

I. Il progetto Agrivoltaico della Società

Con nota protocollo n. 013_22-PBUG del 03.08.2022, acquisita al protocollo n. 98322/MITE del 05.08.2022, la Società Caltanissetta Solar S.r.l. presentava istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di competenza nazionale, in relazione alla realizzazione di impianto agrivoltaico di potenza pari 35,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in Comune di Butera in Provincia di Caltanissetta.

Più nello specifico, il progetto, che si compone di 8 sottocampi localizzati in un'area di complessivi 112 ettari:

- rispetta in modo puntuale i requisiti tecnici previsti dalle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate sul sito del MASE in data 27 giugno 2022, andando in particolare a rispettare il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico e la superficie totale occupata dal sistema stesso (che le Linee Guida fissano ne valore massimo pari a 40% e che nel caso di specie è 20 volte inferiore (pari ad appena il 3 % circa);
- interessa aree non vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (fatta eccezione per limitate porzioni di terreno ricadenti nel buffer da corsi d'acqua, sulle quali verranno tuttavia impiantate colture arboree e che non sono interessate dalla realizzazione di impianti tecnologici);
- non interferisce con aree percorse da fuoco o gravate da uso civico;
- non interferisce con le aree classificate come zone di interesse archeologico
- non interferisce con siti SIC/ZPS/ZSC, tutelati da Rete Natura 2000 (distanza minima 3 km), ricadendo tuttavia in area IBA (ma per tecnologia utilizzata non vi sono interferenze dirette con l'avifauna);
- non rientra tra le aree a pericolosità o rischio geomorfologico R1-R2-R3-R4 ed unicamente uno dei sottocampi presenta livello di pericolosità medio (e nessun rischio idraulico).

Il MASE dava avvio al procedimento, trasmetteva la comunicazione di avvio del procedimento a tutti gli Enti competenti, inclusa la Regione Siciliana, al fine di acquisirne il contributo, fermo restando che la competenza all'istruttoria resta affidata ex lege alla Commissione Tecnica PNRR.

II. Il parere negativo della CTS

Del tutto inaspettatamente la CTS emanava, quale contributo istruttorio, il parere PARERE C.T.S. n. 55/24 del 09/02/2024, recante la richiesta al Ministero di concludere negativamente la VIA sul progetto.

Senonché, si tratta di parere radicalmente inammissibile, che non contiene alcun elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali della scrivente, limitandosi a eccepire che:

- nonostante il proponente abbia dato atto di aver sottoscritto un contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie, ai fini della disponibilità dei terreni, non avrebbe allegato il titolo all'istanza di VIA, in violazione dell'art. 2 L.R. 29/2015, a norma del quale *"per la realizzazione degli impianti eolici è indispensabile documentare la disponibilità dei terreni ove posizionare le strutture portanti, potendosi ricorrere alle procedure espropriative solo per i suoli ove posizionare le opere connesse per renderli funzionanti (tra cui, per esempio, gli elettrodotti di collegamento)"*.
- l'istanza difetterebbe della dichiarazione di pubblica utilità e non consentirebbe la riconduzione della eventuale procedura espropriativa alle sole parti al servizio del funzionamento della struttura principale nonché della disponibilità giuridica per le restanti aree interessate dal progetto;
- la Società non avrebbe depositato l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art.25 del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 23 comma g-ter del D.Lgs. 152/2006;
- il dato relativo alla superficie occupata dai moduli fotovoltaici (indicato negli elaborati progettuali in ha 2.24.24) sarebbe errato, tenuto conto che ogni modulo fotovoltaico ha dimensioni di 2411 mm*1134 mm, pari a 2,734074 mq, che rapportato al numero di moduli (67704), determina una superficie occupata di 185.107,75 mq (pari 18.51.07).

Si tratta di argomenti del tutto infondati.

III. Sulla disponibilità dei terreni

Quanto alla disponibilità dei terreni ed alla dichiarazione di pubblica utilità, le affermazioni sono infondate sia sotto il profilo procedimentale (la verifica in merito alla disponibilità dei terreni è demandata al procedimento di autorizzazione unica), sia sotto il profilo sostanziale (la Società ha la piena disponibilità dei terreni su cui andrà realizzato, come da documentazione allegata all'istanza di autorizzazione unica, depositata presso la Regione Siciliana).

La CTS ha sovrapposto indebitamente i requisiti di procedibilità dell'istanza di VIA nazionale (già verificati dal MASE) con i requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Si tratta di procedimenti che, pur connessi, restano autonomi, sono attribuiti a Enti differenti (il Ministero il primo, la Regione il Secondo) ed hanno finalità non sovrapponibili.

La VIA è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente al rilascio del titolo a costruire, finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un progetto. In altri termini, si tratta di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE).

Il procedimento di autorizzazione unica, al contrario, è il procedimento che consente l'ottenimento del titolo a costruire e presuppone la positiva conclusione della VIA, tenuto conto che:

- le linee guida nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, stabiliscono che il procedimento di autorizzazione unica resta sospeso in attesa della conclusione della VIA (art. 14.13);
- l'art. 7 del DL 50/2022, convertito qualora la VIA Legge 15 luglio 2022, n. 91, ha stabilito che, nei casi in cui la VIA sia rilasciata con deliberazione del Consiglio dei ministri, il termine perentorio del procedimento di Autorizzazione Unica è pari a 60 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Regione.

Le diverse finalità dei procedimenti ed il rapporto di presupposizione che li lega incidono inevitabilmente sui requisiti di ammissibilità dell'istanza di VIA, che sono differenti da quelli relativi all'istanza di autorizzazione unica.

Nel caso della VIA nazionale è direttamente il D.Lgs. 152/2006 a prevedere i requisiti minimi dell'istanza, ponendo l'accento sullo Studio di Impatto Ambientale, che non prevede alcuna verifica in merito alla disponibilità dei terreni.

La verifica in merito alla disponibilità dei terreni è infatti demandata al procedimento di autorizzazione unica, come stabilito espressamente dalla LR 29/2015, impropriamente richiamata dalla CTS, ove si legge che:

“2. All'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione:

a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari;

b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti;

c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente.

3. Per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

Il dato normativo non lascia adito a dubbi: l'analisi in merito alla titolarità e disponibilità dei terreni, nonché alla legittimità della procedura espropriativa, va condotta in sede di Autorizzazione Unica e tali profili non possono condurre ad un esito negativo della VIA.

Detto di tali assorbenti considerazioni, anche sotto il profilo sostanziale i rilievi della CTS non possono essere accolti.

Come già dichiarato dalla Società, sono stati infatti sottoscritti tutti i contratti preliminari per la disponibilità dei terreni, che peraltro sono stati regolarmente allegati all'istanza di autorizzazione unica, ed è stata richiesta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le opere di connessione alla rete, in sede di autorizzazione unica.

Da qui l'assenza di motivi ostativi all'espressione del giudizio favorevole di VIA.

IV. Sull'intervenuta abrogazione della Lettera g-ter dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006

Quanto al mancato ottenimento del parere del Ministero della cultura, relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art.25 del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 23 comma g-ter del D.Lgs. 152/2006, si tratta di un documento che, ai sensi della normativa vigente, non impedisce la conclusione del procedimento di VIA e non deve essere allegato all'istanza.

L'articolo 10 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 aveva inizialmente modificato l'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, indicando tra gli atti da allegare alla VIA, per quanto di interesse, alla lettera g-ter, l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tuttavia, tale previsione è stata soppressa ad opera dell'articolo 19, comma 2, lettera b), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

La richiesta della CTS, che impone la presentazione di un documento non più richiesto dalla legge, è evidentemente sintomo di un'opposizione apodittica alla realizzazione del progetto agrivoltaico della Società.

V. Sulla superficie occupata dai moduli fotovoltaici

Da ultimo, le contestazioni della CTS in merito alla superficie occupata dai moduli fotovoltaici sono del tutto errate e si conferma che la superficie occupata dai pannelli (c.d. LAOR) è pari ad ha 2.24.24 (2% dell'area agricola interessata).

La CTS fonda i propri rilievi su di un assunto tecnicamente errato: il calcolo della superficie è infatti effettuato sulla base della proiezione al suolo dei pannelli, sul presupposto che il suolo sottostante sia sottratto all'agricoltura.

Sennonché, come già evidenziato nell'elaborato "BUT_PD_77 – Relazione di compatibilità agronomica" inerente al progetto per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico "BUTIRAH" e come meglio approfondito nel seguito, al fine di considerare correttamente il LAOR va considerata l'area di occupazione delle strutture porta pannelli fotovoltaici, non la mera superficie dei pannelli fotovoltaici, **poiché il progetto prevede la prevede la coltivazione di piante "foragere" anche al di sotto dei pannelli fotovoltaici.**

Come riportato nella Parte II delle "Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaiici", documento elaborato dal gruppo di lavoro coordinato dal MITE a cui hanno partecipato CREA, ENEA, GSE ed RSE, tra i requisiti che i sistemi agrivoltaiici devono rispettare così da rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati si ha il Requisito A: il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

Il primo obiettivo nella progettazione dell'impianto agrovoltaiico è senz'altro quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e/o pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica. Tale risultato si deve intendere raggiunto al ricorrere simultaneo di una serie di condizioni costruttive e spaziali. In particolare, sono identificati i seguenti parametri:

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione;

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola;

Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agrovoltaiico è il LAOR, che permette di valutare la densità dell'applicazione fotovoltaica rispetto al terreno di installazione mediante il calcolo della percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli per un valore massimo pari al 40%.

In riferimento al progetto agrovoltaiico "Butirah", la destinazione delle aree occupate in progetto sono così definite:

1. Area occupata relativa alla proiezione a terra della struttura porta pannello pari a mq 22.425,00 (Ha 2.24.24);
2. Area dedicata in progetto alla coltivazione del mandorleto, varietà locale, per una superficie di mq 166.253,00 (Ha 16.62.53) localizzata in parte sulle fasce di mitigazione di larghezza pari a ml 10,00, nell'area a margine dell'impianto, ed in parte sulle aree libere non occupate dai pannelli;
3. Area dedicata alle coltivazioni foraggere (Sulla) eseguita tra i filari dell'impianto fotovoltaico, che copre una superficie di mq 500.279,00 (Ha 50.02.79);
4. Area destinata alla creazione di boschi di "Tamerice" e "Pino Marino" in aree di contorno all'intera estensione dei terreni per una superficie di mq 96.656,00 (Ha 9.66.56) come supporto e contributo alla nidificazione dell'avifauna;
5. Area libera di incolto naturale distribuito, come in planimetria allegata al progetto, in vane aree dell'impianto, per una superficie di mq 280.785,00 (Ha 28.07.85);

6. Area libera destinata alla realizzazione di piste, suolo non consumato poiché la realizzazione delle piste sarà eseguita con materiale arido, tipica stradina rurale, di servizio all'impianto oltre ai campi coltivati, per una superficie pari a mq 54.535,00 (Ha 5.45.35);

7. Area destinata alla posa di cabine elettriche di servizio all'impianto FV per una superficie di mq 256,00 (Ha 00.02.56).

Per il calcolo della superficie occupata dai moduli si è tenuto conto che ogni modulo fotovoltaico ha dimensioni di 2411 mm*1134 mm, pari a 2,734074 mq, che rapportato al numero di moduli (67704), determina una superficie occupata di 185.107,75 mq pari a 18.51.07 ha.

La superficie totale coltivata, come riportato nella tabella di pagina 10 della Relazione di compatibilità agronomica risulta essere pari a 67.93.78 ha.

Pertanto, il valore effettivo del LAOR è pari a: $18,5107/67,9378 = 27,24\% \leq 40\%$

Occorre tuttavia precisare che la coltivazione agricola è prevista anche sotto i moduli fotovoltaici, oltre che tra le interfile (ove si prevede la coltivazione di piante foraggere) e nella fascia di mitigazione perimetrale (coltivazione del mandorlo). Per cui l'area effettivamente occupata dai moduli è relativa alla sola proiezione a terra della struttura porta pannello pari a 2.24.24 ha.

Da tale considerazione, il corretto calcolo del LAOR risulterebbe pari a: $2,2424/67,9378 = 3,3\%$

Detto questo, anche accedendo alla tesi (tecnicamente errata) della CTS, l'area occupata dai pannelli sarebbe comunque inferiore al valore massimo LAOR consentito dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, pari al 40%.

VI. Considerazioni conclusive

I rilievi sopra esposti confermano inequivocabilmente l'infondatezza del parere della CTS.

È tuttavia opportuno evidenziare in questa sede che, oltre a sollevare criticità inesistenti, la CTS ha del tutto omesso di valutare tutti quegli elementi che impongono una valutazione positiva del progetto (i.e. interessamento di aree non vincolate; garanzia di continuità dell'attività agricola; ridotto consumo di suolo; ecc.).

Si tratta di una lacuna che dimostra una volta di più un'opposizione preconcepita e illegittima al progetto della scrivente.

Il dichiarante

Gianluca Veneroni



Caltanissetta Solar S.r.l.

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)¹

Cognome..... **VENERONI**
 Nome..... **GIANLUCA**
 nato il..... **08/05/1963**
 (atto n. **1946** **1** s. **A**) R2
 a..... **MILANO** (.....)
 Cittadinanza..... **ITALIANA**
 Residenza..... **MILANO**
 Via..... **PIACENZA N. 9**
 Stato civile..... **CONIUGATO**
 Professione..... **DIRIGENTE D'AZIENDA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **1,75**
 Capelli..... **BRIZZOLATI**
 Occhi..... **CASTANI**
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Gianluca Veneroni*

Milano il **30/01/2016**

Impronta del dito indice sinistro..... **Bonizzoni Simona**.....

Buro **5,42**



Data di scadenza **08/05/2026**

AX 4621314



IPZS 914 - OCY - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AX 4621314

DI

VENERONI

GIANLUCA